

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE DI UN COLLEGAMENTO VIARIO TRA LA SP 5 E VIA SANITÀ IN COMUNE DI MINERBIO

Indice

PREMESSE.....	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione.....	4
1.2 Dotazioni tecniche.....	6
1.3 Identificazione.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 Documenti di gara.....	7
2.2 Chiarimenti e rettifiche.....	8
2.3 Comunicazioni.....	8
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 Durata.....	10
3.2 Opzioni.....	10
3.3 Revisione dei prezzi.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
5. REQUISITI GENERALI.....	13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1 Requisiti di idoneità.....	13
6.2 Requisiti di capacità tecniche e professionali, economica e finanziaria.....	13
6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....	15
7. AVVALIMENTO.....	15

8. SUBAPPALTO.....	16
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	17
10. SOPRALLUOGO.....	19
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	22
14. CONTENUTO BUSTA DOCUMENTAZIONE.....	24
14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	24
14.2 Documento di gara unico europeo.....	26
14.3 Dichiarazioni integrative del DGUE.....	27
14.4 Patto di integrità e clausola di salvaguardia.....	29
14.5 Documentazione in caso di avvalimento.....	30
14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	30
15. OFFERTA TECNICA.....	32
16. OFFERTA ECONOMICA.....	34
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	34
17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	35
17.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti relativi all'offerta tecnica.....	35
17.3 Metodo di attribuzione dei coefficienti relativi all'offerta economica.....	36
17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	36
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	36
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	37
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	38
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	38
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	40
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	41
24. OBBLIGHI RELATIVI A TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	43
25. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	43
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	44
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44

PREMESSE

Il Settore CUC e Progettazione – Servizio Gare e Contratti dell’Unione di Comuni Terre di Pianura (Stazione Appaltante), in esecuzione della determinazione n. 567 del 18/08/2022, indice una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di nuova costruzione di un collegamento viario tra la SP 5 e la via Sanità.

Stazione Appaltante: Unione dei Comuni Terre di Pianura, Via San Donato 199, Granarolo dell’Emilia (Bo) – tel. 051600340 – mail: garecontratti@terredipianura.it, pec: tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it.

Ente Committente:

Comune di Minerbio – Via Garibaldi 44 – Minerbio (Bo) C.F 01042870376.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Minerbio (Bo), codice NUTS ITH55.

CIG 9369540501 - **CUI** L01042870376202200009 - **CUP** B81B17000120001

Responsabile della procedura di gara è la Responsabile del Settore CUC e Progettazione dell’Unione Terre di Pianura Dr.ssa Silvia Fantazzini.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Elisa Laura Ferramola, Responsabile del 2° Settore Servizi al territorio del Comune di Minerbio.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel "Regolamento di Utilizzo" accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/registrazione>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: <https://www.terredipianura.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara>

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

È onere del concorrente segnalare la presenza di tali malfunzionamenti prima della data di apertura delle offerte.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercenter-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>. Di norma l'ultimo venerdì di ogni mese la piattaforma non è accessibile causa manutenzione a partire dalle ore 13.00.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata di seguito e nelle "Guide all'uso del sistema" accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile la registrazione alla piattaforma SATER con le modalità indicate nelle "Guide all'uso del Sistema"

accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. La registrazione è gratuita.

La registrazione alla piattaforma deve essere richiesta unicamente da un Legale Rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. L'identificazione avviene tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) (l'accesso tramite SPID è possibile solo per gli utenti già abilitati).

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno della piattaforma dall'account ad esso riconducibile; ogni azione inerente l'account all'interno della piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della piattaforma e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nelle guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite comunicazione o pubblicazione nella piattaforma.

ATTENZIONE: L'inserimento nella piattaforma SATER delle offerte può richiedere tempo, pertanto si raccomanda di attivarsi con congruo anticipo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Modello I – Domanda di partecipazione;
- 5) Modello II – Attestazione pagamento imposta di bollo;
- 6) DGUE;
- 7) Modello III – Dichiarazioni integrative al DGUE;
- 8) Patto d'integrità.

Il progetto di cui al n. 1, approvato con determinazione n. 250 del 10/08/2022 del Comune di Minerbio e validato con verbale prot. 8951 del 09/08/2022 del Comune di Minerbio, è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) previsti per illuminazione pubblica, approvati con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 settembre 2017.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.terredipianura.it/it-it/amministrazione/atti-pubblicazioni/bandi-di-gara> e su <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

2.2 Chiarimenti e rettifiche

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma SATER entro le **ore 12.00 del 16/09/2022**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, nonché eventuali rettifiche alla documentazione di gara, verranno fornite entro il **22/09/2022**, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SATER.

I partecipanti sono tenuti a prenderne visione. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici **si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma SATER**, che provvede all’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale all’indirizzo PEC indicato in sede di registrazione, o in ogni caso

all'indirizzo PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per la "realizzazione del Nuovo collegamento viario tra la SP5 e la via Sanità". I lavori oggetto di appalto sono dettagliatamente descritti nei documenti di progetto.

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione dell'unitarietà dell'opera e dell'infungibilità delle singole lavorazioni costitutive del lavoro oggetto di appalto.

CPV 45233120-6 - Lavori di costruzione di strade.

Il valore globale presunto dell'affidamento è pari a **€ 1.325.200,43**, IVA esclusa, determinati come segue:

	Importo dei lavori soggetto a ribasso	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	TOTALE
A corpo totale	€ 1.284.716,12	€ 40.484,31	€ 1.325.200,43
A misura totale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 1.284.716,12	€ 40.484,31	€ 1.325.200,43

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato per € 1.200.000,00 a valere sul Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), per € 38.847,34 con fondi propri del Comune di Minerbio e per € 821.152,66 con avanzo di amministrazione del Comune di Minerbio.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente Committente ha stimato pari a € 181.046,93.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando l'aggiornamento infrannuale del prezzario regionale 2022 della Regione Emilia Romagna pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 235 del 30.07.2022.

3.1 Durata

Il termine per l'esecuzione dei lavori è di 252 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di consegna dei lavori.

L'Ente Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge con L. n. 120/2020.

3.2 Opzioni

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento nei casi previsti nella Parte VI del Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa.

3.3 Revisione dei prezzi

L'art. 27 del Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa prevede la revisione dei prezzi nel caso di variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dovute all'approvazione di nuovi prezziari.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le imprese consorziate non designate come esecutrici possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte provenienti da operatori economici privi della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

Ai fini della gara i requisiti richiesti devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante alla gara dal momento di presentazione dell'offerta e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura.

6.1 Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 Requisiti di capacità

- b) **Attestazione SOA**. I concorrenti dovranno essere in possesso dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per una classifica corrispondente all'importo totale dei lavori da eseguire, inclusi gli oneri per la sicurezza, riferita alla **categoria OG3 Classifica III bis** o superiore.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 61, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate, la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

6.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito dell'attestazione SOA** di cui al **punto 6.2 lett. b)**:

- Per R.T.I e Consorzi ordinari di concorrenti, anche costituendi, di tipo **orizzontale**, deve essere posseduto dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o Consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione

posseduti dal raggruppato o dal consorziato. Nell'ambito dei requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Ente Committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

6.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. Art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 6.1 lett. a)** deve essere posseduto dal Consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il **requisito dell'attestazione SOA** di cui al **punto 6.2 lett. b)** deve essere posseduto dal Consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Stazione Appaltante richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al **punto 2.3**, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

8. SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Sono in ogni caso da eseguire a cura dell'aggiudicatario le seguenti prestazioni:

- Lavorazioni complete sulla sovrastruttura stradale, dallo strato di misto stabilizzato allo strato di usura;
- Lavorazioni quali demolizioni, rimozioni e ripristini.

in quanto trattasi di lavorazioni di elevata complessità e propedeutiche al conseguimento di un risultato finale ottimale dell'intera infrastruttura in oggetto, anche con riferimento al raggiungimento delle caratteristiche tecniche/prestazionali della strada.

I concorrenti sono tenuti a precisare le parti di lavori che intendono subappaltare. La mancata indicazione farà venir meno la possibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto nella fase di esecuzione.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, nella misura dell'1% del valore di gara, di importo pari a **€ 13.252,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice e al paragrafo 14.4 del presente Disciplinare, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

Ai sensi del paragrafo 14.4 del presente Disciplinare, la garanzia provvisoria copre altresì il mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità in fase di gara o dopo l'aggiudicazione da parte del concorrente / affidatario.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il conto CARISBO – Filiale Piazza Cavour – IBAN: IT 98 C 06385 02437 100000300324 intestato ad Unione Terre di Pianura indicante causale: "Causale: cauzione provvisoria gara collegamento SP5 Sanità Minerbio".
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative, **conforme allo schema tipo n. 1.1 approvato con D.M. 19/01/2018 n. 31, emessa in favore della Stazione Appaltante Unione Terre di Pianura;**

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo Consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo n. 1.1 approvato con Decreto Ministeriale 19/01/2018 n. 31;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 6) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;**
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere prodotte in **originale informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 **sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e dal Legale rappresentante dell'operatore economico**.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del Codice si ottengono:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o dalle Consorziato.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 **tramite la piattaforma digitale PagoPA**, secondo le modalità di cui alla delibera n. 830/2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la "ricevuta di pagamento" ottenuta mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta dovrà essere inserita nella piattaforma SATER dal concorrente **entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 28/09/2022.**

La documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere inserita nella piattaforma SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma, accessibili dal sito indicato al paragrafo 1.1 del presente Disciplinare. Saranno escluse tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nei documenti di gara.

La presentazione dell'offerta mediante la piattaforma è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Unione Terre di Pianura ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti), ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza.

Potrà essere prorogato o riaperto il termine di presentazione delle offerte qualora questo coincida con un malfunzionamento della piattaforma SATER risultante da comunicazione ufficiale da parte dello stesso. È onere del concorrente segnalare la presenza di tali malfunzionamenti prima della data di apertura delle offerte.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l'Operatore economico può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio

invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). In ogni caso, qualora alla scadenza della gara risultino presenti su SATER più offerte dello stesso Operatore economico, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del termine sopra indicato, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di quella precedente. In ogni caso le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente da un rappresentante legale del concorrente o da un procuratore.

Il dichiarante allega nella sezione Documentazione amministrativa la copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti relativi alla fase amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. La richiesta al concorrente e la regolarizzazione avverranno attraverso la piattaforma SATER.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione del patto d'integrità e il difetto di sottoscrizione dello stesso sono sanabili;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;

- la mancata presentazione della garanzia provvisoria, dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, del mandato collettivo speciale e dell'impegno a conferire mandato è sanabile, mediante soccorso istruttorio, solo a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. È onere dell'Operatore Economico dimostrare che tali documenti siano stati costituiti entro tale termine. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale);
- è sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta, come indicato nel punto precedente. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- è sanabile la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione – la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante;
- il difetto di sottoscrizione dell'offerta tecnica o dell'offerta economica non è sanabile.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con esclusione dei contenuti afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica.

14. CONTENUTO BUSTA DOCUMENTAZIONE

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione (**Modello I**) ed eventuale procura;
2. **DGUE** (compilabile direttamente sulla Piattaforma);
3. Attestazione di pagamento imposta di bollo (**Modello II**) oppure la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo oppure la ricevuta del bonifico bancario per gli operatori esteri;
4. Dichiarazione integrativa del DGUE (**Modello III**);
5. **Garanzia** provvisoria e dichiarazione di **impegno** di un fideiussore;
6. Ricevuta di avvenuto pagamento del **contributo** all'ANAC;
7. **PassOE** contenente i nominativi di tutti gli operatori economici che fanno parte della compagine partecipativa, inclusi gli ausiliari;
8. **Patto di integrità** presentato e sottoscritto da tutti gli operatori economici che fanno parte della compagine partecipativa, inclusi gli ausiliari;
9. Documentazione richiesta in caso di **avalimento**, di cui al punto 14.5;
10. Documentazione per i soggetti **associati**, di cui al punto 14.6.

14.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il **Modello I**, allegato al presente Disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata), nonché le quote di partecipazione.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il

consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda **copia conforme all'originale della procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.1.1 Attestazione di pagamento dell'imposta di bollo

Il concorrente è tenuto ad assolvere all'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione, per un importo di € 16,00, ai sensi della "Tariffa-Articolo 3" del D.P.R. n. 642/1972.

Il concorrente può acquistare la marca da bollo ed inserire il suo numero seriale e la marca da bollo acquistata all'interno del **Modello II** allegato. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In alternativa il pagamento della suddetta imposta viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In caso di **esenzione** il concorrente indica la norma da cui deriva l'esenzione all'interno del **Modello II**.

14.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE in formato elettronico direttamente sulla Piattaforma.

Il concorrente dichiara nella parte II sezione A il possesso dell'attestazione SOA richiesta, e compila parte IV sezione **a** (alfa) dichiarando di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

14.2.1 Presentazione del DGUE

Il DGUE in formato elettronico deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative del DGUE

Ciascun concorrente rende, utilizzando il **Modello III** allegato, le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:

1. dichiara il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del D.L. n. 76/2020;
2. dichiara di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), lett. c-ter) e lett. c-quater) del Codice;
4. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
5. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
6. dichiara i dati identificativi dei soggetti cessati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando dalle cariche di cui al punto 5;
7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

8. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 settembre 2017;
9. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dagli Enti Committenti reperibili ai link indicati all'art. 26 del presente disciplinare e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10. dichiara di essere informato del fatto che le comunicazioni inerenti la procedura, incluse le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice, avverranno mediante la piattaforma SATER, all'indirizzo PEC indicato in fase di registrazione;
11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche al solo fine dello svolgimento della procedura di gara e del relativo contratto; dichiara altresì di essere informato dei diritti di cui Regolamento medesimo;
12. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** dichiara di impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; dichiara il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
13. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267** indica, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____ rilasciati dal Tribunale di _____ nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Presenta in allegato una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14. dichiara il possesso di certificazioni al fine della riduzione della garanzia provvisoria.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate e sottoscritte dagli stessi soggetti che hanno l'obbligo di presentazione del DGUE, indicati al paragrafo 14.2.1.

14.4 Patto di integrità e clausola di salvaguardia

L'Operatore economico ha l'obbligo di presentare, unitamente all'offerta, il Patto d'integrità allegato, debitamente sottoscritto per accettazione.

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito a un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico interessato.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o l'Ente committente vengano a conoscenza e successivamente accertino il mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della garanzia provvisoria;
- se la verifica viene fatta dopo l'aggiudicazione, revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
- se la verifica viene fatta dopo la stipula, risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno. Sono fatte salve, altresì, le specifiche sanzioni previste per l'ipotesi di violazione del c.d. divieto di pantouflage dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

14.5 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, in caso di ricorso all'avvalimento, **per ciascun ausiliario** dovrà inserire nella piattaforma:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria;
- 2) Modello III compilato ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 e, ove pertinente, 13;
- 3) Dichiarazione di avvilimento: dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento;

14.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice delle parti dell'opera, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice delle parti dell'opera, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice delle parti dell'opera, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia conforme del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione delle parti dell'opera, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia conforme del contratto di rete;
- copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti dell'opera, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia conforme del contratto di rete;
 - copia conforme del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti dell'opera, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti dell'opera, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma la documentazione relativa all'offerta tecnica. **A pena di esclusione** l'offerta deve contenere la relazione tecnica delle migliorie offerte, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi:

	Elementi	Contenuto dell'offerta	Facciate max
1	Rotatoria di Sanità/S.p.5	Il Concorrente è chiamato a descrivere le soluzioni migliorative in termini di sicurezza stradale, con riguardo ai materiali delle finiture, alla segnaletica orizzontale/verticale e all'arredo funzionale. Sicurezza stradale intesa, in particolare, come migliore percezione e visibilità dell'intersezione e come miglioramento della gestione dei possibili punti di conflitto delle correnti veicolari e pedonali/ciclabili. Per l'arredo funzionale, saranno accettate solo soluzioni omologate dal Ministero, con omologazione da allegare alla proposta.	2
2	Tempo di esecuzione delle opere	Il Concorrente è chiamato a proporre, sulla base di valutazione tecniche, la diminuzione dei tempi di esecuzione previsti dal cronoprogramma di progetto.	1
3	Gestione del cantiere	Il Concorrente è chiamato a descrivere le soluzioni organizzative che intende adottare senza inficiare sulla buona riuscita delle opere, con particolare riguardo alle azioni in favore della viabilità generale e della gestione degli interventi agli incroci stradali.	2 facciate + 2 elaborati grafici A3

Per ciascun elemento la Commissione valuterà unicamente il contenuto del relativo paragrafo. Ciascun paragrafo dovrà essere di lunghezza non superiore al numero di facciate A4 indicato in tabella. Si invita a non utilizzare un carattere inferiore ad Arial 12 o equivalente o una spaziatura carattere ridotta, al fine di non compromettere la leggibilità dell'offerta. Le pagine eccedenti la lunghezza massima consentita non saranno valutate. Eventuali allegati ulteriori rispetto a quelli indicati in tabella non saranno valutati.

Qualora le caratteristiche, tecniche e organizzative non emergano chiaramente dalla documentazione fornita, non verrà attribuito alcun punteggio.

Saranno valutati esclusivamente gli aspetti migliorativi rispetto ai contenuti del Capitolato.

Le migliori offerte non possono comportare oneri aggiuntivi a carico degli Enti. Qualora una o più delle soluzioni proposte non siano migliorative rispetto alle caratteristiche minime previste nel progetto, o comunque non siano compatibili con l'impianto organizzativo dei lavori, sia che ciò sia rilevato dalla Commissione di gara sia che emerga in fase di esecuzione, il Concorrente/l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire la prestazione con le modalità previste nei documenti posti a base di gara.

La documentazione dell'offerta tecnica non dovrà contenere elementi che facciano parte dell'offerta economica o che comunque consentano di ricostruirla, pena l'esclusione dalla gara.

L'offerta tecnica deve rispettare i livelli prestazionali minimi previsti dal Progetto, come indicati nella tabella. È facoltà del concorrente presentare **varianti** migliorative al progetto posto a base di gara, nei limiti previsti nella tabella di cui sopra.

L'operatore economico può allegare una dichiarazione firmata contenente i **dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte. La mancata allegazione della dichiarazione vale come assenso incondizionato all'accesso agli atti, fatta comunque salva la tutela dei dati personali.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma l'offerta economica, compilando gli appositi campi direttamente sulla Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale offerto** sull'importo dei lavori a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

- b) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** di cui all'art. 95, comma 10 del Codice;
c) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, ai sensi dell'art. 59, comma 4 del Codice.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

n.	Elementi	Criteri di valutazione	Punti max
1	Rotatoria di Sanità/S.p.5	Miglioramento della sicurezza, tenuto conto dei costi di manutenzione delle soluzioni proposte. La valutazione terrà conto del criterio delle priorità ed importanza del rango della segnaletica dettato dal codice della strada, con il vincolo delle Direttive sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del CdS in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione.	35

n.	Elementi	Criteri di valutazione	Punti max
2	Tempo di esecuzione delle opere	Diminuzione dei tempi di esecuzione, tenuto conto della effettiva sostenibilità della proposta avanzata.	20
3	Gestione del cantiere	Minimizzazione dei disagi alla cittadinanza, senza pregiudicare il livello di sicurezza in cantiere.	15

Non è prevista una soglia di sbarramento sul punteggio tecnico.

17.2 Metodo di attribuzione dei coefficienti relativi all'offerta tecnica

A ciascuno degli **elementi qualitativi** di cui sopra è attribuito un punteggio discrezionale a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice, i seguenti coefficienti definitivi:

Coefficiente 1 = la migliore tra le offerte ricevute per lo specifico criterio

Coefficiente 0 = non migliorativo rispetto alle previsioni del Capitolato o incongruente rispetto agli obiettivi fissati.

I coefficienti intermedi verranno graduati in base al divario rispetto alla migliore offerta. I punteggi verranno attribuiti moltiplicando, per ciascun criterio, il punteggio massimo previsto per il coefficiente attribuito.

17.3 Metodo di attribuzione dei coefficienti relativi all'offerta economica

All'offerta economica è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = R_a / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_a = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

Il coefficiente ottenuto sarà arrotondato dalla piattaforma SATER.

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente i;
- C_{ai}** = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
- C_{bi}** = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
- C_{ni}** = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
- P_a** = peso criterio di valutazione a;
- P_b** = peso criterio di valutazione b;
- P_n** = peso criterio di valutazione n.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

I componenti esterni saranno scelti tra i dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, professionisti abilitati o professori universitari, individuati dalla Stazione Appaltante secondo criteri di competenza e di rotazione.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP, qualora lo ritenga necessario può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 29/09/2022 alle ore 11.00.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta attivando la "seduta virtuale".

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata al giorno seguente, ore 11.00 oppure alla diversa data che sarà comunicata ai concorrenti mediante la Piattaforma. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante comunicazione inviata attraverso la Piattaforma almeno un giorno prima della data fissata.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il Responsabile della procedura di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dalla piattaforma, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua

comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, è fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali, la stazione appaltante potrà procedere in qualunque momento alla verifica.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del procedimento di gara abiliterà la Commissione giudicatrice, nella persona del Presidente, sulla piattaforma per l'apertura della documentazione tecnica.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procede all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica formale della documentazione presentata.

In una o più sedute riservate la Commissione procede all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Al termine, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla attribuzione dei relativi punteggi, secondo i criteri e le modalità descritte al punto

17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile della procedura di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il Responsabile della procedura di gara procederà, con l'atto di approvazione dei verbali di gara, ad approvare l'**esclusione** e a comunicarla ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse, o di una parte di esse.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, e in particolare:

- **computo metrico estimativo delle migliori offerte,**
- **breve relazione tecnico illustrativa (max 2 pagine) delle migliori offerte e schede tecniche dei prodotti.**

La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della Commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione (o il Responsabile della procedura di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante non si procede all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del Sistema AVCpass.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Responsabile della Procedura di gara procede con proprio atto all'aggiudicazione. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, e comunque entro 120 giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata con la comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è quantificabile in € 2.000. La Stazione Appaltante comunicherà all'Aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'Aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI A TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore deve comunicare all'Ente Committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito dell'Ente Committente:

<http://unione.terredipianura.it/L190/sezione/show/2185?>

[sort=&search=&idSezione=2097&activePage=](http://unione.terredipianura.it/L190/sezione/show/2185?sort=&search=&idSezione=2097&activePage=)

<http://unione.terredipianura.it/L190/?id=&sort=&idSezione=1221>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso la piattaforma secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo di SATER "richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/manuali-oe/guide_operatori_economici oppure tramite PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'organo competente in merito a controversie sullo svolgimento della procedura di gara è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna (Via D'Azeglio n. 54, 40123 Bologna, Tel. 051/42.93.101, <http://www.giustizia-amministrativa.it>).

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della predetta procedura ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto e di pervenire all'affidamento del contratto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara

In particolare la Stazione Appaltante raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- Dati personali (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- Dati giudiziari, di cui all'art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto del disposto di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale).

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle

finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti alla Stazione Appaltante saranno comunicati agli Enti Committenti per la sottoscrizione dei relativi contratti e per i relativi adempimenti di legge.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Stazione Appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Stazione Appaltante nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet: <https://www.terredipianura.it> e gli altri strumenti obbligatori di pubblicazione degli esiti di gara.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet <https://www.terredipianura.it>, sezione Amministrazione Trasparente, e gli altri strumenti obbligatori di pubblicazione degli esiti di gara.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione efficace per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Ente Committente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Unione dei Comuni Terre di Pianura – Via San Donato n. 199 – 40065 Granarolo dell'Emilia (Bo), pec: unioneterredipianura@cert.provincia.bo.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Unione dei Comuni Terre di Pianura.

Il Responsabile della protezione dei dati è Annalisa Minghetti di Lepida sspa, contattabile ai seguenti indirizzi: segreteria@pec.lepida.it / dpo-team@lepida.it

Granarolo dell'Emilia, 18 Agosto 2022

La Responsabile del Settore
Dr.ssa Silvia Fantazzini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.